

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 792

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(COSSIGA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

Modifica transitoria dell'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,
concernente il corso di formazione dirigenziale

Presentato il 25 ottobre 1979

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, prevede che la nomina a primo dirigente venga conferita a seguito di un apposito corso di formazione da tenersi a Roma, a cura della Scuola superiore della pubblica amministrazione. La durata del corso è di 14 mesi, di cui sei di applicazione presso amministrazioni statali o aziende pubbliche e private. La nomina decorre dal termine del corso.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 1978 è

stato bandito, in relazione ai posti vacanti del 1978-1979-1980, il primo concorso per l'ammissione di n. 866 funzionari al corso di formazione dirigenziale, l'inizio del quale è stato fissato, con lo stesso provvedimento, al 1° novembre 1979, ed il cui termine è pertanto previsto al 31 dicembre 1980.

Il decreto, restituito registrato dalla Corte dei conti il 3 aprile 1979, è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* l'11 successivo.

La Commissione esaminatrice, decorsi i termini di legge, ha iniziato a giugno

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l'esame dei fascicoli personali dei circa duemila candidati, preselezionati dalle singole Amministrazioni.

Molti Ministeri, peraltro, hanno segnalato le ripercussioni negative che sarebbero derivate alla funzionalità dei servizi, ove si fosse proceduto alla effettuazione del corso.

I motivi adottati possono così sintetizzarsi:

a) nel numero rilevante di funzionari dei quadri intermedi (per lo più direttori aggiunti di divisione), i quali dovrebbero lasciare il servizio per frequentare il corso;

b) nel periodo di assenza del servizio, ritenuto eccessivamente lungo, che la durata del corso comporta (14 mesi);

c) nella conseguente paralisi della funzionalità dei servizi specialmente negli uffici periferici (in particolare Prefetture, Pubblica sicurezza, servizi antincendi, uffici finanziari, ecc.);

d) nella età non più giovanile dei candidati, con evidenti implicazioni negative sia di carattere personale che familiare e conseguenti ripercussioni sullo svolgimento del corso.

Infine, è stata posta in rilievo una ulteriore considerazione, che sembra assorbente.

È intenzione del Governo, in esecuzione dell'articolo 95 della Costituzione ed in relazione all'attuato ordinamento regionale, di proporre una integrale ristrutturazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri.

In relazione alla ristrutturazione che verrà attuata, occorrerà rivedere le funzioni ed il numero dei dirigenti. In particolare, detto numero potrebbe anche essere notevolmente ridotto.

In tale situazione l'organizzazione e la durata del corso previsti dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, appaiono manifestamente eccessive.

Pertanto, nel disegno di legge allegato si propone un congruo adattamento

alla situazione reale in cui agisce attualmente il primo dirigente nella pubblica amministrazione.

Sui cinque articoli, del proposto disegno di legge, si osserva:

Articolo 1. - Indica le ragioni della transitoria modifica dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Infatti come si è detto, fino a quando, anche in relazione all'attuato ordinamento regionale, non si sarà provveduto all'integrale ristrutturazione dei Ministeri e dell'ufficio del Commissario del Governo, non è possibile delineare con precisione la figura, le attribuzioni e soprattutto il numero dei dirigenti, sia amministrativi che tecnici.

Ne consegue che, rispetto all'attuale situazione esistente nelle strutture centrali e periferiche dello Stato un corso della durata di 14 mesi di così complessa struttura appare non congruo.

Articolo 2. - Segue essenzialmente la sistematica dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, apportandovi le seguenti modifiche:

a) il corso di formazione dirigenziale ha una durata ridotta a 30 giorni ed è affidato essenzialmente ai singoli Ministeri interessati, sotto la supervisione della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

b) I partecipanti al termine del corso devono sostenere un esame costituito da due prove scritte e un colloquio, col procedimento previsto dalle norme vigenti per i concorsi di accesso alle carriere dei dipendenti dello Stato.

c) La commissione esaminatrice, presieduta da un magistrato amministrativo, è formata da due docenti appartenenti ai ruoli dell'amministrazione interessata e da due docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione. La promozione a primo dirigente avviene in base alla graduatoria delle prove di esame.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

d) I programmi di ciascun corso e l'elenco dei docenti vengono approvati con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Articolo 3. — Al fine di facilitare il compito devoluto alle singole amministrazioni è consentito istituire un unico corso di formazione dirigenziale per dipendenti appartenenti a più ministeri.

Qualora le amministrazioni interessate lo richiedano, all'organizzazione deve provvedere integralmente la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Articolo 4. — È una norma transitoria intesa a salvaguardare le posizioni giuridiche del personale direttivo che aveva titolo per partecipare al concorso dirigenziale già bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 1978.

Data la nuova struttura del corso, si ritiene che ad esso, anche per allargare il campo di selezione, vadano ammessi, salvo rinuncia, tutti gli impiegati che avessero titolo a concorrere, purché fossero in possesso dei requisiti di qualifica e di servizio prescritti dal 1° comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, alla data prefissata nell'articolo 1 del bando.

Tale sistema di ammissione di diritto semplifica ed abbrevia le procedure concorsuali.

Articolo 5. — Il provvedimento legislativo che si propone ha un carattere di urgenza in relazione alle esigenze delle amministrazioni ed alle giuste aspettative degli impiegati interessati. Pertanto, ne è stata prevista l'entrata in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Fino all'emanazione della legge sui Ministeri prevista dall'articolo 95 della Costituzione e della conseguente disciplina sui ruoli e sullo stato giuridico dei dirigenti dello Stato, il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è regolato dalle norme contenute nell'articolo seguente.

ART. 2.

Il corso di formazione dirigenziale, cui attendono i singoli Ministeri interessati sotto la supervisione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, è ad indirizzo spiccatamente professionale e verte essenzialmente sulle tecniche dirette ad assicurare la più razionale organizzazione dell'amministrazione e l'economicità, oltre che l'efficacia, della sua azione, senza peraltro prescindere dall'approfondimento della cultura giuridica-amministrativa ed economica o tecnico-scientifica, indispensabile per l'esercizio della funzione dirigenziale.

Il corso ha la durata di trenta giorni ed è tenuto in Roma.

Al termine del corso, i partecipanti sostengono un esame costituito da due prove scritte ed un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto di insegnamento.

Il procedimento per lo svolgimento dell'esame è regolato dalle norme vigenti per i concorsi di accesso alle carriere dei dipendenti dello Stato.

La commissione esaminatrice è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è formata da due docenti appartenenti ai ruoli dell'amministrazione interessata designati dal Ministro competente, da due docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione designati dal direttore della

Scuola superiore della pubblica amministrazione ed è presieduta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a quella di Consigliere di Stato.

Il punteggio, sia per le prove scritte che per il colloquio, è espresso in trentesimi. L'esito delle prove scritte è considerato favorevole per l'ammissione al colloquio quando la votazione non sia, per ciascuna di esse, inferiore a ventiquattro trentesimi.

Per il superamento del colloquio è richiesto il punteggio di almeno ventuno trentesimi.

La votazione complessiva valida per la graduatoria ai fini della promozione è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nel colloquio.

A parità di punteggio ha la preferenza l'impiegato con qualifica più elevata e, a parità di qualifica, l'impiegato collocato prima nel ruolo di anzianità.

Su proposta delle singole amministrazioni interessate, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione, approva i programmi di ciascun corso di formazione dirigenziale e l'elenco dei docenti, fra i quali almeno un terzo devono essere prescelti fra quelli della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

ART. 3.

Più amministrazioni possono concordare fra loro la istituzione di un unico corso di formazione dirigenziale per i propri dipendenti.

Inoltre, su richiesta delle amministrazioni interessate, il corso dirigenziale può anche essere integralmente organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

ART. 4.

Ai primi corsi dirigenziali sono ammessi a partecipare di diritto, salvo rinuncia, tutti gli impiegati delle carriere

direttive in possesso dei requisiti prescritti dal 1° comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, alla data del 31 ottobre 1979, prevista nell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 1978 e successive modificazioni, relativo al concorso per la ammissione al corso di formazione dirigenziale.

Le promozioni a primo dirigente sono effettuate nel limite dei posti prefissati messi a concorso da detto decreto, nonché di quelli che si renderanno effettivamente vacanti entro il 31 dicembre 1980, secondo l'ordine di graduatoria dei candidati che abbiano superato gli esami di cui al precedente articolo 2.

Le promozioni decorrono dalla data di espletamento del corso per i posti disponibili e dal 1° gennaio 1981 negli altri casi.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.